

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata in data 19 agosto 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/7/2020 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha respinto l'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di BANCA [REDACTED], avverso la sentenza emessa in data 25.11.2009 dal Tribunale di Aosta, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria nei confronti di [REDACTED], quale promotore finanziario, per le appropriazioni indebite commesse in danno dell'attore ed era stata invece respinta la medesima domanda nei confronti della banca, quale preponente del predetto promotore.

La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato che, secondo le allegazioni dedotte nei gradi di merito dall'odierno ricorrente : a) quest'ultimo aveva concluso, tramite il promotore finanziario [REDACTED], un contratto denominato "richiesta di apertura [REDACTED]", versando la somma pari ad euro 20.000 in contanti; b) che successivamente il [REDACTED] aveva versato somme in contanti al promotore finanziario per complessivi euro 282.000; c) all'inizio del 2006 il [REDACTED] aveva chiesto al [REDACTED] notizie in ordine all'andamento dei propri investimenti, ricevendo da quest'ultimo un documento, asseritamente proveniente da [REDACTED], dal quale era emerso che il valore del portafoglio titoli era pari ad euro 313.930,13; d) nella primavera dello stesso anno, l'odierno ricorrente aveva chiesto al promotore finanziario di rientrare in possesso di una parte dell'investimento, ottenendo dal [REDACTED] un versamento sul conto corrente di euro 17.500, effettuato con due assegni che erano stati consegnati al [REDACTED] nel 2004.

La corte territoriale ha dunque ritenuto che: 1) la responsabilità della banca - negata dal primo giudice per assenza di un'adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria (a differenza invece di quanto ritenuto in primo grado, con decisione non impugnata e passata in giudicato, nei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

confronti del promotore finanziario, anche in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. di applicazione della pena al [redacted] e alla mancata risposta al deferito interrogatorio formale) - dovesse fondarsi normativamente sull'art. 31, terzo comma, TUF e su quanto disposto dall'art. 2049 cod. civ., in tema di responsabilità vicaria; 2) che tale responsabilità presuppone: i) il rapporto di preposizione tra il suo autore ed il padrone e committente; ii) il rapporto di occasionalità necessaria tra l'attività dell'autore dell'illecito ed il danno; iii) la commissione di un illecito da parte del preposto; 3) dall'accertamento della responsabilità penale del preposto non poteva discendere automaticamente ed incondizionatamente la responsabilità del preponente, e cioè della banca, e ciò anche sulla base dei principi civilistici che governano le obbligazioni solidali; 4) diversi dovevano considerarsi i principi probatori regolanti l'accertamento della responsabilità del promotore finanziario (la cui condanna si era basata sulla sentenza di patteggiamento e sugli effetti della mancata risposta al deferito interrogatorio formale) e quelli fruibili per l'accertamento della responsabilità della banca; 5) che la documentazione prodotta dall'investitore non provava in alcun modo né la dazione di denaro al promotore finanziario né le quietanze dell'istituto di credito; 6) la responsabilità indiretta del preponente nei confronti dei terzi per l'attività posta in essere dal promotore finanziario richiede non solo che essa sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività di impresa, ma anche che sia stata realizzata nell'ambito ed in coerenza con le finalità in vista delle quali l'incarico era stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante; 7) nel caso in esame, non era possibile ritenere che il [redacted] potesse in buona fede pensare che l'attività posta in essere dal [redacted] rientrasse nell'incarico conferito da Banca [redacted], posto che il [redacted] non aveva mai ricevuto alcun estratto conto dalla banca e che le stesse modalità anomale di versamento delle somme da investire (modalità completamente contrastanti con il *modus operandi* normale di gestione del risparmio da parte della banca: versamenti, cioè, tramite assegni e bonifici)

escludevano la riconducibilità del rapporto negoziale, condotto con siffatte modalità dal promotore finanziario, alla sfera di operatività della Banca

2. La sentenza, pubblicata il 19 agosto 2014, è stata impugnata da con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui la BANCA ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 31, terzo comma, d.lgs. 58-1998.

Si evidenzia che la decisione in relazione alla responsabilità del promotore finanziario nei confronti dell'investitore era ormai passata in giudicato, non essendo stata la stessa impugnata dal né dalla Banca con ricorso incidentale e che pertanto, sulla base dei precetti normativi sopra ricordati, occorreva necessariamente affermare la responsabilità della banca, stante l'accertato e non contestato rapporto di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario ed il rapporto professionale che legava quest'ultimo alla banca.

2. Il secondo mezzo denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., in relazione all'erronea valutazione dell'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento anche in riferimento al coobbligato solidale del soggetto cui era stata applicata la pena su richiesta.

3. Il terzo motivo articola, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla circostanza della costituzione di parte civile della banca nel giudizio penale incardinato nei confronti del promotore finanziario.

4. Il ricorrente deduce, inoltre, con il quarto motivo, vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 cod. civ., in materia di regolamentazione di obbligazioni solidali.

5. Il quinto mezzo di impugnazione deduce, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di violazione e falsa applicazione

dell'art. 1292 cod. civ., sempre in punto di valutazione degli effetti regolanti le obbligazioni solidali.

6. Con il sesto motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e 1227, cod. civ., in relazione alla responsabilità delineata dall'art. 31 del d.lgs. 58-1998, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

7. Il settimo mezzo denuncia violazione e omessa pronuncia in riferimento in punto di regolamentazione delle spese dei giudizi di merito.

8. Il ricorso è infondato.

8.1 Il primo, quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, richiamando gli stessi l'esame, invero, dei principi regolatori della responsabilità della banca per fatto illecito del promotore finanziario, sulla base degli indici normativi dettati dagli artt. 2049 cod. civ. e 31, terzo comma, del d.lgs. n. 58/1998.

8.1.1 In relazione al primo motivo, occorre evidenziare come lo stesso presenti, in parte, profili di inammissibilità e, in altra parte, di infondatezza.

8.1.2 Partendo da quest'ultimi, giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ove si verificano determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore "anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile - e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito - l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'Istituto di credito (Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015).

8.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come la motivazione impugnata non si sia, in realtà, discostata dai principi di diritto sopra ricordati e qui di nuovo

riaffermati ed anzi li abbia puntualmente richiamati nel corso della dissertazione, evidenziandone l'applicabilità al caso di specie.

8.1.3 Sotto altro profilo, va evidenziato come l'accertamento in concreto del nesso di occasionalità necessaria (che, comunque, è stato oggetto di contestazione giudiziale da parte dell'istituto di credito già nel corso delle fasi di merito del giudizio) rappresenti una *questio facti*, che è rimessa allo scrutinio dei giudici del merito, sindacabile, in questa sede, solo nelle ristrette maglie ora previste dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., peraltro neanche invocato nel caso in esame da parte del ricorrente che, sul punto qui da ultimo in esame, ha prospettato solo una censura di "violazione e falsa applicazione" di legge, con particolare riferimento all'art. 31, terzo comma, t.u.f. e all'art. 2049 cod. civ..

8.1.3.1 Sul punto, non è inutile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

8.1.3.2 Orbene, la corte del merito ha diffusamente argomentato la ragione per la quale è stato ritenuto insussistente il nesso di cd. occasionalità necessaria, requisito richiesto per l'affermazione della responsabilità dell'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Come sopra evidenziato, tali norme pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. La norma

postula un nesso tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del rapporto di "occasionalità necessaria", ponendo la previsione normativa in una relazione di continuità con l'art. 2049 c.c. e, nel contempo, cogliendone la portata di più efficace strumento di tutela degli interessi degli investitori (così, Cass. n. 22956/2015, *cit. supra*). Ai fini della sussistenza della responsabilità dell'intermediario occorre - come più volte sopra evidenziato - che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito. Tale disciplina si fonda sul fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi e sull'esigenza di offrire una adeguata garanzia all'investitore, secondo il noto principio *cuius commoda, eius et incommoda*.

8.1.3.3 Peraltro, se di regola il comportamento doloso del preposto, anche costituente illecito penale, non interrompe il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ciò tuttavia non esclude che, come in altre occasioni da questa Corte ritenuto (cfr. Cass. 4 marzo 2014, n. 5020 e 13 dicembre 2013, n. 27925, nonché 24 marzo 2011, n. 6829), date circostanze, che spetta al giudice del merito insindacabilmente accertare, possono integrare la prova della assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, tale da interrompere quel nesso di causalità e da mandare la banca indenne da responsabilità: ciò accade, in particolare, quando la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

8.1.3.4 Nella specie, la sentenza impugnata non si è discostata - come già detto - da tali principi, avendo escluso la responsabilità dell'intermediario (la banca), considerata, da un lato, la prova dell'assenza della buona fede dell'investitore in ordine all'esistenza di un mandato della banca a riscuotere le somme oggetto di versamento nelle mani del promotore finanziario (prova estraibile dalle modalità anomali ed abnormi di gestione del denaro da parte del cliente, che aveva consegnato un'enorme quantità di denaro in

contanti, anziché utilizzate i normali canali di versamento, quali bonifici ed assegni) e, dall'altro, l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore finanziario, come arguibile dall'assenza di una rendicontazione trimestrale ovvero periodica degli ingenti investimenti, rendicontazione richiesta, poi, dall'investitore, con colpevole ed inspiegabile ritardo, alla banca.

8.1.3.5 Orbene, non è qui sindacabile l'accertamento in fatto di tali circostanze che, come tale, è riservato al giudice del merito. In quella sede, è stato invero accertato l'assenza di un nesso di occasionalità necessaria, nel senso sopra chiarito, solo in presenza del quale è invece possibile radicare la responsabilità indiretta dell'intermediario, e cioè dell'istituto di credito. È stata, cioè, accertata, con valutazione in fatto qui non più censurabile, la mancata dimostrazione probatoria di un rapporto negoziale condotto dal promotore finanziario con modalità tali da farlo ritenere riconducibile alla Banca [REDACTED]

8.1.3.6 Ma anche l'ulteriore istanza, sempre avanzata nel motivo di doglianza in esame, di riconsiderare "la prova della materiale disponibilità e provenienza dei denari impiegati dal [REDACTED]" e la natura di quietanze di pagamento provenienti dalla banca in relazione agli undici documenti prodotti dal ricorrente nasconde, in verità, il tentativo di quest'ultimo di sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo giudizio sui fatti, sotto l'egida di un preteso (e non dimostrato) errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte territoriale.

Profili di indagine quest'ultimi sui quali la motivazione impugnata ha reso argomentazioni adeguate e giuridicamente corrette, evidenziando, altrettanto correttamente, che l'istruttoria non aveva dimostrato in alcun modo che il [REDACTED] avesse avuto nella sua disponibilità le somme di cui oggi richiede la restituzione e che i documenti prodotti in giudizio fornissero la dimostrazione della dazione dei denari su cui oggi pende ancora la lite tra le parti.

8.2 Il quarto e quinto motivo, che sono stati declinati rispettivamente come violazioni degli artt. 1306 e 1292 cod. civ. (in tema di regolamentazioni delle obbligazioni solidali), sono inammissibili in quanto non colgono la *ratio decidendi* sopra ricordata e, comunque, devono ritenersi infondati perché

palesamente in contrasto con l'interpretazione degli artt. 2049 cod. civ. e 31, terzo comma, TUF, in materia di responsabilità dell'intermediario finanziario in relazione alle condotte del promotore finanziario, interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, per come sopra ricordata e riaffermata. Ed invero, non si può pretendere, come vorrebbe il ricorrente, che dall'accertamento della responsabilità del promotore finanziario (peraltro, nel caso di specie postulata sulla base della sentenza di patteggiamento della pena ex art. 444 cod. proc. pen.) discenda *sic et simpliciter* l'affermazione della responsabilità del preponente, sulla base della mera predicazione dei principi che governano le obbligazioni solidali, posto che, per quanto già sopra ricordato, in tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari, solo nei casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli, potendo affermarsi tale responsabilità solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente ed il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011).

Situazioni quest'ultime, tuttavia, non rintracciate nel caso in esame ed anzi escluse dai giudici del marito con accertamento in fatto. Occorreva, cioè, accertare (e dunque provare) il legame tra la condotta del preposto e l'incarico a lui affidato dal preponente, secondo le regole sopra più volte ricordate.

8.3 Ma anche il sesto motivo (che si esamina congiuntamente a quelli già sopra riportati) è infondato per le medesime ragioni qui da ultimo ricordate.

8.3.1 Sul punto, va evidenziato come la Corte meritale non abbia in alcun modo applicato alla fattispecie concreta in esame il dettato dell'art. 1227 cod. civ., escludendo, invero, la responsabilità della banca proprio in ragione della mancata dimostrazione del nesso di occasionalità necessaria che, per quanto più volte ripetuto, costituisce il presupposto imprescindibile per la pronuncia di condanna della banca a titolo di responsabilità vicaria.

8.3.1 E' pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che - in tema di contratti di intermediazione finanziaria - al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. E che - come evidenziato dal ricorrente nel motivo di censura in esame - incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (Sez. 1, Sentenza n. 6708 del 19/03/2010); tuttavia, va evidenziato come, nel caso in esame, non si faccia neanche questione della corretta applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori delle parti e delle eventuali conseguenze in punto di condivisione delle responsabilità tra investitore e promotore finanziario nella determinazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla commissione dei fatti illeciti incontrovertibilmente riconducibili al promotore (secondo le regole richiamate nell'art. 1227 cod. civ.), posto che la Corte territoriale ha, in radice, escluso la responsabilità della banca invocando proprio il mancato accertamento del nesso di occasionalità necessaria, e ciò sulla base delle stesse allegazioni dedotte dal ricorrente e del corredo probatorio versato in atti da quest'ultimo.

8.4 Il secondo motivo di doglianza, declinato come violazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. - in riferimento alla richiamata (nella sentenza impugnata) inapplicabilità del principio di non estendibilità di effetti negativi al coobbligato non confitende - non è apprezzabile e va pertanto rigettato, sempre in ragione della mancata considerazione dei principi normativi e giurisprudenziali più volte ripetuti in tema di responsabilità dell'istituto di credito in relazione all'operato del promotore finanziario. Ed invero, anche qui occorre ripetere che, in assenza dell'accertamento del nesso di

“occasionalità necessaria”, non è possibile far discendere la responsabilità solidale del terzo intermediario dal mero accertamento di responsabilità, anche penale, del promotore finanziario.

8.5 Il terzo motivo di censura è invece inammissibile per carenza di autosufficienza interna, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. pro. Civ..

8.5.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020). Va aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Pertanto, anche là dove il ricorrente censura la violazione o falsa applicazione di norme processuali, quest'ultimo ha l'obbligo di specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto

condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016).

8.5.2 Ciò posto in termini generali, va osservato come, nel caso in esame, la parte ricorrente non abbia allegato gli atti (costituzione di parte civile nel procedimento penale) su cui fonda la censura di omesso esame di fatto decisivo, così rendendo le doglianze così proposte generiche ed irricevibili in questa sede decisoria.

8.6 Il settimo motivo, declinato in relazione alla regolamentazione delle spese dei giudizi di merito, è necessariamente assorbito.


Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, secondo le regole della soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 23.7.2020



Il Presidente